

Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2009, n. 18382

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere

Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28976/2006 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato BERTOLONE BIAGIO, che lo rappresenta e difende unitamente i all'avvocato ROCCELLA ARMANDO, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

CAMERA COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato VESCI GERARDO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PUGLIESE ANTONIO, giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 817/2005 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 30/11/2005 R.G.N. 1279/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2009 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l'Avvocato SCHITTONI NICOLÒ per delega GERARDO VESCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

[Fatto Diritto P.Q.M.](#)

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Genova, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova (CCIAA) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, con il quale detto Tribunale le aveva intimato di pagare a B.L. la somma di L. 43.485.020, oltre accessori, a titolo di differenza per indennità di anzianità, maturata all'atto della cessazione del rapporto. La ingiunzione si fondava sul presupposto che l'art. 77 del regolamento del 1982, relativo alla indennità di anzianità del personale camerale, prevedeva la inclusione, nell'ultima retribuzione da moltiplicare per gli anni di servizio, delle voci pensionabili, e poichè, ormai, sia il compenso per lavoro straordinario, sia il compenso incentivante, sia la indennità di cui all'art. 36 del CCNL, erano divenute pensionabili ad opera della [L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 9](#), le medesime dovevano essere incluse nell'ultima retribuzione, di talchè l'indennità di anzianità spettante era maggiore di quella già percepita (che non aveva considerato dette voci).

Il Tribunale accoglieva l'opposizione e la statuizione veniva confermata dalla Corte d'appello di Genova, che, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l'appello della parte soccombente.

La Corte adita osservava, per un verso, che la [L. n. 335 del 1995](#), non aveva introdotto, di per sè, automaticamente, nuove voci nella base di calcolo della indennità di anzianità, operando un rinvio alla [L. n. 153 del 1969](#), ai soli fini "della determinazione della base contributiva e pensionabile" e che proprio per i lavoratori assunti prima dell'1 gennaio 1996 (come la ricorrente) la [L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 7](#), demandava alla contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli comparti, la definizione delle modalità di applicazione della disciplina in materia di trattamenti di fine rapporto "ai sensi del comma 6", richiamando altresì la necessità dell'emanazione di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente le disposizioni di esecuzione.

Per altro verso - sempre secondo il Giudice d'appello -, occorreva tener presente il principio dell'obbligo della copertura finanziaria, che non sarebbe stato rispettato, ove si fosse attribuita natura recettizia all'art. 77 del Regolamento del 1982; in questa prospettiva, pertanto, il regolamento andava disapplicato stante, sotto detto profilo, la sua illegittimità.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la lavoratrice soccombente con tre motivi, illustrati da memoria.

Resiste la Camera di Commercio, Industria ed Artigianato e Agricoltura di Genova con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria ex [art. 378 c.p.c.](#).

Motivi della decisione

Con i tre motivi parte ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia nonchè violazione dell'art 77 del Regolamento delle Camere di Commercio, della [L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 7](#), [art. 113 c.p.c.](#), [art. 81 Cost.](#), [art. 2697 c.c.](#), e [art. 112 c.p.c. \(art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5\)](#).

In particolare, si duole che l'impugnata sentenza, da un lato, non abbia adeguatamente focalizzato l'attenzione sull'[art. 77 del Regolamento 12 luglio 1982](#), riguardante il personale dipendente della CCIAA, ed applicabile alla fattispecie, e dall'altro, che abbia apoditticamente affermato che la [L. n. 335 del 1995](#), "non introduce di per sè automaticamente nuove voci nella base di calcolo della c.d. indennità di anzianità" dei dipendenti camerale, operando un rinvio alla [L. n. 153 del 1969](#), ai soli fini della determinazione della base contributiva e pensionabile.

Si duole, inoltre, della erronea ritenuta applicabilità [dell'art. 81 Cost.](#), ai regolamenti ministeriali, in relazione alla necessità della previsione della copertura finanziaria degli impegni economici in essi contenuti; ed ancora - ove dovesse ammettersi tale applicabilità - della omessa indagine sulla presenza o meno di tale copertura.

Inoltre anche la contrattazione collettiva sarebbe intervenuta in materia mediante le c.d. code contrattuali del contratto Regioni e Autonomie locali con cui si prevedeva che per i dipendenti assunti prima del 15 maggio 2000 (data di entrata in vigore del DPCM), si doveva applicare l'art. 77 del regolamento del 1982.

Si lamenta ancora che la sentenza impugnata sarebbe andata extra petita per avere dichiarato la disapplicazione dell'art. 77 del regolamento medesimo, perchè la controparte non aveva mai avanzato alcuna domanda in tal senso.

1. Il ricorso non merita accoglimento, ancorchè la sentenza impugnata, il cui dispositivo è conforme a diritto, meriti delle aggiunte e precisazioni.

Il Collegio intende così discostarsi dalle precedenti sentenze di questa Corte n. 10437 e n. 11519 dell'8 maggio 2006, e n. 3189 del 9 febbraio 2009.

La questione da risolvere è la seguente: essendo l'indennità di anzianità spettante ai dipendenti delle Camere di Commercio tuttora disciplinata dall'art. 77 del decreto interministeriale del 1982, che include, nell'ultima retribuzione da moltiplicare per gli anni di servizio, oltre che lo stipendio e la tredicesima mensilità, anche le voci stipendiali pensionabili e quiescibili, se - in forza della entrata in vigore della L. 5 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 7, che considera come pensionabili tutti i compensi percepiti - la indennità di anzianità debba includere anche il compenso per lavoro straordinario, il compenso incentivante e l'indennità prevista dall'art. 36 del CCNL. In altri termini, si tratta di accertare se la onnicomprensività della retribuzione su cui calcolare i contributi previdenziali e su cui commisurare le pensioni, introdotta dalla citata L. del 1995, comporti che altrettanto onnicomprensiva debba considerarsi l'ultima retribuzione, da moltiplicare per gli anni di servizio, ai fini del calcolo della indennità di anzianità. Secondo la tesi del dipendente, essendo ormai tutte le voci retributive pensionabili, tutte confluirebbero nella indennità di anzianità giacchè l'art. 77, del Decreto del 1982 vi include le indennità pensionabili.

Si procederà in primo luogo all'esame della disciplina da applicare per la determinazione dell'indennità di anzianità dei dipendenti delle Camere di Commercio (punti da 2. a 2.7.), indi si procederà alla disamina della [L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 9](#), che viene invocata da parte

ricorrente a sostegno della onnicomprensività della retribuzione da prendere a base della indennità di anzianità (punti 3. e 4.), mentre, ai punti successivi, si espongono le ragioni di infondatezza della tesi fatta valere in ricorso.

2. La indennità di anzianità dei dipendenti delle Camere di Commercio.

2.1. Giova preliminarmente rammentare che la [L. 23 febbraio 1968, n. 125](#), stabilisce all'art. 3, comma 2, che la posizione giuridica e di carriera, il trattamento economico, assistenziale e previdenziale del personale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura sono disciplinati da apposito regolamento tipo da emanarsi dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministero del Tesoro, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative.

Il Regolamento, concernente la fattispecie in oggetto, è pacificamente quello approvato con D.I. 12 luglio 1982, che all'art. 77 così dispone: "all'atto della cessazione dal servizio, al personale di ruolo camerale... compete, oltre ai rispettivi trattamenti di quiescenza, una indennità di anzianità a carico dei bilanci camerali, commisurata a tante mensilità dell'ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di tredicesima mensilità ed altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili per quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze delle Camere". 2.2. La [L. 29 dicembre 1993, n. 580](#), sul riordinamento del personale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, stabilisce all'art. 19, che a detto personale si applicano le disposizioni previste dal [D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29](#), e quindi le disposizioni sul pubblico impiego.

2.3. E' intervenuta poi la [L. 8 agosto 1995, n. 335](#), il cui art. 2, disciplina diversamente il trattamento di fine servizio a seconda che il dipendente pubblico sia stato assunto dopo il 1 gennaio 1996, ovvero prima di tale data.

Nel primo caso, che non interessa la fattispecie in esame, il comma 5, del richiamato articolo prevede l'immediata applicazione [dell'art. 2120 c.c.](#), e dunque della disciplina relativa al trattamento di fine rapporto dei dipendenti privati.

Per i lavoratori assunti prima del 1 gennaio 1996, ed è questo il caso che interessa, il medesimo art. 2, comma 7, demanda, invece, totalmente alla contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli comparti, la definizione delle modalità di applicazione della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto.

2.4. Indi il [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 2](#), ossia la fonte legale che disciplina il pubblico impiego privatizzato dispone che " In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto". 2.5. Quindi per i pubblici dipendenti assunti prima del primo gennaio 1996, il sistema resta quello che vigeva nei singoli settori prima della legge di privatizzazione. Peraltro la inerzia delle associazioni sindacali a intervenire sui trattamenti, variamente denominati, spettanti alla fine del rapporto di lavoro, per coloro che erano già in servizio prima del primo gennaio 1996, che logicamente avrebbe dovuto avvenire con la progressiva equiparazione al regime del TFR previsto per quelli per quelli assunti dopo detta data e per i dipendenti privati, si spiega considerando che l'impiegato pubblico godeva di un regime più favorevole rispetto al TFR (pari alla somma delle quote di retribuzione percepita per ciascun anno di servizio), perchè il trattamento si determinava moltiplicando "l'ultima retribuzione" per il numero degli anni di servizio compiuti.

2.6. In relazione alla indennità spettante ai dipendenti delle Camere di Commercio, le parti sindacali hanno espressamente confermato la perdurante vigenza del decreto interministeriale del 1982, perchè nella dichiarazione congiunta n. 3 allegata al CCNL Regioni e Autonomie locali del 14 settembre 2000, si è convenuto che, per i dipendenti delle Camere di commercio in servizio alla data di entrata in vigore del DPCM 20 dicembre 1999, restano confermate le disposizioni del D.I. 12 luglio 1982, e successive modifiche e del D.I. 20 aprile 1995, n. 245, relativamente agli istituti della indennità di anzianità e dei fondi di previdenza, trattandosi di istituti attinenti ad aspetti previdenziali e, quindi, estranei alla disciplina del rapporto di lavoro". 2.7. Pertanto, allo stato, detta dichiarazione congiunta funge da unica fonte di disciplina dell'istituto per cui è causa, e quindi la stessa deve essere interpretata, per accertare quale sia stata la comune volontà delle parti, se cioè queste intesero confermare sic et simpliciter la perdurante vigenza della norma regolamentare come comprensiva delle voci che all'epoca venivano incluse nella indennità di anzianità, ovvero la volontà delle parti fosse quella di considerare la indennità medesima come comprensiva di tutte le voci pensionabili e quiescibili denominate come tali, non già da una disposizione concernente la indennità di anzianità, ma da una disposizione, ossia dalla [L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 9](#), facente parte di un diverso sistema, quello previdenziale, concernente la retribuzione contributiva e pensionabile, che si passa ad esaminare.

3. La retribuzione contributiva e pensionabile dei dipendenti delle Camere di commercio.

Dopo la eliminazione delle forme assicurative speciali, il personale fu iscritto, ai fini pensionistici alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti locali ai sensi del D.I. del 1982, art. 77, comma 1. Come prescritto per il trattamento pensionistico dei dipendenti statali, la retribuzione su cui dovevano essere corrisposti i contributi previdenziali dei dipendenti delle Camere di Commercio, non era onnicomprensiva, ma era limitata solo ad alcune voci stipendiali denominate come "pensionabili". Sulle voci suddette si pagavano quindi i contributi (a carico del datore e del lavoratore) e, di converso, le medesime entravano a far parte del calcolo del trattamento pensionistico.

In tal senso la disciplina era diversa rispetto a quella che regolava il settore privato, in cui, com'è noto, la retribuzione su cui applicare la aliquota contributiva è stata sempre, almeno "tendenzialmente" onnicomprensiva, dal momento che la [L. n. 153 del 1969, art. 12](#), (ossia la disposizione che per molti anni ha regolato la materia, prima dell'entrata in vigore del [d.lgs. 314/97](#), che pur innovando, non ha sostanzialmente alterato la regola della onnicomprensività) considera, ai fini suddetti, retribuzione "tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro". 4. Le innovazioni di cui alla [L. n. 335 del 1995](#).

La disciplina relativa alla retribuzione contributiva dei dipendenti pubblici, che nel passato era limitata, come detto, solo ad alcune voci stipendiali, è stata modificata dalla [L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 9](#), nell'ambito del progetto complessivo di armonizzazione tra settore pubblico e settore privato, il cui inizio è segnato proprio dalla citata L. del 1995, sulla scorta peraltro dei principi dettati dalla precedente [L. n. 421 del 1992, art. 3](#), per garantire, in base alle disposizioni di cui [all'art. 38 Costituzione](#), e ferma restando la pluralità degli organismi assicurativi, trattamenti pensionistici obbligatori omogenei. Il citato comma 9, dispone la estensione - con effetto dal primo gennaio 1996 - ai dipendenti pubblici della disciplina prevista dalla L. 1969 n. 153, art. 12, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile; ai sensi del suddetto art. 12 - come già rilevato - si considera, ai fini suddetti, come retribuzione "tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro". 5. Ora, secondo il lavoratore, ormai in quiescenza, l'art. 77 del Regolamento del 1982, nell'includere nel calcolo della indennità di anzianità, oltre alla stipendio e la tredicesima mensilità, anche "altri eventuali assegni pensionabili", opererebbe un rinvio recettizio, riferibile agli elementi

costitutivi della base imponibile per il calcolo dei contributi di assistenza e previdenza, facendo in tal modo confluire, nella nozione di "eventuali altri assegni pensionabili" (art. 77 Regolamento), ogni forma di trattamento economico accessorio, compreso il compenso per lavoro straordinario, il compenso incentivante ecc. così come previsto dalla [L. n. 153 del 1969](#). 5.1 Invero, dovendo la verifica della retribuzione utile ai fini dell'indennità di anzianità essere fatta al momento della cessazione del rapporto, gli assegni pensionabili rilevanti ai fini del calcolo debbano essere individuati sulla base della normativa in vigore a tale data.

Del resto lo stesso riferimento della disposizione agli altri "eventuali" assegni evidenzia la possibilità che il sopravvenire una nuova disciplina contrattuale rendesse pensionabili altre voci retributive. Il rinvio contenuto nell'art. 77 del citato Regolamento deve dunque intendersi come mobile.

Ed invero è sempre stato questo il sistema adottato nel pubblico impiego: le indennità di buonuscita comunque denominate, ossia tutti i trattamenti spettanti alla fine del rapporto, erano comprensivi solo di alcune voci retributive, e cioè delle voci ormai definitivamente acquisite (nella normativa si fa frequente riferimento agli emolumenti fissi e continuativi) e quindi pensionabili. Il novero delle voci da considerare non era però cristallizzato, stante la possibilità di includerne anche altre, parimenti definitive e pensionabili, che nel corso del tempo venivano introdotte dalla contrattazione collettiva, nell'ambito della naturale evoluzione e modificazione della struttura retributiva. In questi casi era quindi la contrattazione collettiva, che poi veniva recepita dai DPR, che stabiliva quale voce fosse da erogare con continuità, così determinando la sua inclusione nelle indennità spettanti alla fine del rapporto, che facevano appunto riferimento alle voci retributive fisse e continuative.

Era quindi logico che venisse demandato esclusivamente alla contrattazione collettiva di determinare quali delle indennità fossero pensionabili, sì da essere incluse nella retribuzione valida ai fini della indennità di anzianità, perchè in tal modo indubbiamente si influiva sull'equilibrio contrattuale, divenendo più oneroso il peso a carico del datore relativo alla indennità di anzianità medesima.

6. Secondo la tesi del ricorrente, in forza della ricordata disposizione della [L. n. 335 del 1995](#), la indennità di anzianità sarebbe comprensiva di tutti gli emolumenti percepiti, perchè tutti caratterizzati dalla pensionabilità, come prescritto dal D.I. Ministeriale del 1982.

La tesi è infondata.

Come già rilevato al punto 2.5., le parti sindacali hanno regolato la disciplina dell'indennità di anzianità per i dipendenti delle Camere di Commercio assunti prima del primo gennaio 1996, ed è dunque questa la fonte regolatrice da interpretare.

Poichè si tratta di disposizioni del contratto nazionale di pubblici dipendenti, questa Corte, ai sensi del [D.Lgs. n. 165 del 2001](#), art. [63, comma 5](#), ha accesso diretto alla interpretazione della clausola.

Esaminando la già citata dichiarazione congiunta n. 3 allegata al CCNL Regioni e Autonomie locali del 14 settembre 2000, risulta che le parti hanno convenuto la conferma del D.I. 12 luglio 1982 e successive modifiche. Si deve quindi accertare se le parti medesime intesero fare riferimento al richiamato D.I. del 1982, art. 77, come comprensivo delle voci stipendiali che nel corso del tempo vennero considerate pensionabili e quiescibili dalla contrattazione collettiva (posto che il citato art. 77 faceva riferimento alla retribuzione fruita a titolo di stipendio, di tredicesima mensilità e di altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili...), oppure se le parti intesero includere nella indennità di anzianità anche le voci denominate pensionabili e quiescibili, non già dalla contrattazione

collettiva, ma da una fonte "eteronoma" come quella regolatrice della retribuzione contributiva e pensionabile concernente quindi un settore diverso, e destinata a spiegare effetti non già tra lavoratore e datore di lavoro, ma tra datore ed ente previdenziale, quanto all'onere contributivo, e tra lavoratore ed ente previdenziale, quanto all'onere pensionistico.

In altri termini, se è vero che tutte le voci stipendiali, dal primo gennaio 1996, vengono considerate ai fini della retribuzione contributiva e pensionabile, va però accertato se la volontà delle parti fosse quella di includerle nella indennità di anzianità.

Di tale volontà, che invero, come rilevato dalla sentenza impugnata, avrebbe comportato un notevolissimo onere economico, non vi è traccia nel contratto.

6.1. In primo luogo è la stessa formulazione della clausola contrattuale che induce ad escluderlo, stante il suo tenore letterale per cui " restano confermate le disposizioni del D.I. 12 luglio 1982, e successive modifiche e del D.I. 20 aprile 1995, n. 245, relativamente agli istituti della indennità di anzianità e dei fondi di previdenza, trattandosi di istituti attinenti ad aspetti previdenziali e, quindi, estranei alla disciplina del rapporto di lavoro". Con ciò le parti stipulanti intesero espressamente limitarsi a confermare la disciplina di cui al D.I. del 1982, astenendosi da modifiche nella convinzione che l'indennità di anzianità costituisse istituto di natura previdenziale, su cui non poteva incidere la contrattazione collettiva. Da ciò si evince che i contraenti non vollero che la retribuzione da computare ai fini dell'indennità di anzianità divenisse onnicomprensiva e quindi resta irrilevante il fatto che, dal 1996, la [L. n. 335 del 1995](#), avesse reso tale quella da calcolare ai fini dei contributi e delle pensioni, perchè ciò vale solo in questo specifico settore, ma che, in assenza di una volontà contrattuale, non può incidere sulla regolamentazione del rapporto di lavoro, ai fini dell'indennità di anzianità, che è rimessa esclusivamente alla autonomia collettiva.

6.2. Inoltre, in nessuna disposizione del citato CCNL, nè nella parte comune a tutti i destinatari del contratto, nè in relazione alla specifica disciplina dei dipendenti dalle Camere di Commercio si è prevista la computabilità nella indennità di anzianità delle voci che il dipendente pretende, ossia compenso per lavoro straordinario, compenso incentivante e le indennità previste dagli artt. 34 e 36 del CCNL. 6.3. Ed ancora, che se si interpretasse la dichiarazione congiunta nel senso della onnicomprensività, come sostenuto da parte ricorrente, si determinerebbe una grave aporia che nel sistema, perchè fra tutti i destinatari del CCNL del comparto Regioni e Autonomie - locali, solo i dipendenti delle Camere di commercio godrebbero di questo trattamento privilegiato, così contravvenendo al principio della parità di trattamento tra gli appartenenti al medesimo comparto, che è uno dei cardini del sistema contrattuale vigente nel pubblico impiego privatizzato.

7. Quanto poi alla copertura economica, non vi è traccia nè nel CCNL, nè nelle dichiarazioni congiunte, del maggiore onere che si determinerebbe accogliendo la tesi di parte ricorrente. Si consideri altresì il disposto del [D.Lgs. n. 165 del 2001](#), art. 48, comma 4, che recita: "Per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura".

Ebbene, nella specie non risulta che sia stata disposta nelle forme prescritte l'autorizzazione alla spesa per il rinnovo del contratto che comportava tale notevole onere.

8. Le ragioni della infondatezza vanno trovate anche altrove e cioè nella ratio complessiva del sistema prefigurato sia dalla [L. n. 335 del 1995](#), sia dal [D.Lgs. n. 165 del 2001](#), in materia di pubblico impiego privatizzato. Il primo testo normativo è ispirato all'intento di addivenire alla armonizzazione dei regimi previdenziali tra settore pubblico e settore privato, che davano luogo a

trattamenti differenziati sul piano retributivo e pensionistico stratificati nel tempo e non più giustificati, stante la avvenuta privatizzazione del pubblico impiego.

Il secondo testo, sul pubblico impiego, reca, per quanto qui interessa, una indubbia equiparazione tra lavoro pubblico e lavoro privato che, per quanto riguarda i trattamenti, variamente denominati, spettanti alla fine del rapporto, non poteva essere passibile di immediata omogeneizzazione, stante la necessità di salvaguardare i diritti in corso di maturazione. Perciò si è prevista la introduzione immediata del TFR vigente nel settore privato per i dipendenti pubblici assunti dopo il primo gennaio 1996, mentre per quelli assunti in precedenza si è mantenuta la regolamentazione precedente in attesa di una nuova disciplina della materia da parte del CCNL. L'interpretazione propugnata dal ricorrente configgerebbe con detti principi di armonizzazione ed equiparazione tra dipendenti pubblici e dipendenti privati, perchè il più favorevole sistema dell'indennità di anzianità vigente per i primi, verrebbe non solo "mantenuto" temporaneamente, ma sarebbe "massimizzato", ampliando ancor più la forbice tra le due categorie ove l'ultima retribuzione da moltiplicare per gli anni di servizio fosse comprensiva di "tutte" le voci retributive.

9. In conclusione, la nozione di pensionabilità del compenso, adottata ai fini della determinazione dell'indennità di anzianità non è quella di cui alla [L. n. 153 del 1969, art. 12](#). 10. Il ricorso va quindi rigettato dovendosi, in relazione alla indennità spettante ai dipendenti delle Camere di Commercio, interpretare la dichiarazione congiunta n. 3 allegata al CCNL Regioni e Autonomie locali del 14 settembre 2000, come conferma della disciplina di cui al D.I. 12 luglio 1982, e senza il computo, nell'ultima retribuzione, delle voci retributive considerate pensionabili, a fini diversi, dalla [L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 9](#). Inoltre, affinché una voce retributiva possa essere inclusa nell'ultima retribuzione ai fini del calcolo della indennità di anzianità, è necessaria una previsione espressa in tal senso ad opera della contrattazione collettiva.

Stante le oscillazioni giurisprudenziali, le spese del giudizio vengono compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2009